



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1704

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI NOVALEDO - variante 2019 al piano regolatore generale con adeguamento ai contenuti della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. e alle disposizioni del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **15 Ottobre 2021** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 17 di data 17 ottobre 2019 il Comune di NOVALEDO ha adottato in via preliminare la variante 2019 al PRG, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge provinciale.

La variante in esame, redatta secondo le specificazioni tecniche per l'uniformità e l'omogeneità della pianificazione per il governo del territorio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, propone l'introduzione di puntuale modifica al sistema insediativo-infrastrutturale che prevedono la trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento ai sensi dell'articolo 45 della l.p. n. 15/2015, la ridefinizione di aree soggette a pianificazione attuativa, la previsione di nuove aree residenziali legate alla prima abitazione e l'introduzione di modifiche al sistema della viabilità stradale.

La variante inoltre è finalizzata a un complessivo aggiornamento normativo del piano regolatore generale in conformità al quadro pianificatorio sovraordinato vigente e ai nuovi contenuti e finalità della l.p. n. 15/2015 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, con adeguamento alle definizioni e ai metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3 del medesimo Regolamento, ai sensi di quanto disposto dallo stesso all'articolo 104, comma 3 in materia di conversione degli indici urbanistici.

Riguardo a tale adeguamento normativo si fa presente che la variante in esame riprende quanto già definito dal Comune di NOVALEDO con la precedente variante non sostanziale, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 07 di data 30 maggio 2019 e successivamente estinta per decorrenza dei termini, e valutato dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con parere n. 52/2019.

La consegna della documentazione di variante, sia nel formato cartaceo che digitale, è stata perfezionata al Comune in data 13 novembre 2019, prot. provinciale n. 708494; il Comune di NOVALEDO ha provveduto a trasmettere la variante in oggetto per mezzo del sistema di Gestione piani urbanistici (GPU) della Provincia, secondo quanto disposto ai punti 5) e 8) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, consentendo l'avvio del procedimento di valutazione del piano.

Per esigenze istruttorie il procedimento di valutazione della variante è stato sospeso per 30 giorni con nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 27 novembre 2019, protocollo n. 752575.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), la deliberazione di adozione preliminare dà atto che la variante al PRG in oggetto non ha interessato beni gravati da diritto di uso civico presenti sul territorio comunale.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali di cui all'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si dà atto che tra gli allegati del piano è compreso il documento di rendicontazione urbanistica cui si rinvia per la valutazione della variante al PRG in oggetto con la pianificazione provinciale in vigore.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP, nonché con piani stralcio della Comunità approvati, e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 05 febbraio 2020;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza dei

contenuti di variante con il quadro definito dal PUP e dai piani stralcio della Comunità, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 14 di data 05 febbraio 2020, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

Con tale parere, come integrato con il parere rilasciato dalla Soprintendenza per i beni culturali, in merito alle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG, con specifico riferimento alle previsioni relative alle nuove aree residenziali e a quelle relative alla conversione degli indici, la Conferenza, ha chiesto un approfondimento delle questioni poste in sede di esame provinciale e la modifica e integrazione dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni espresse nel testo della valutazione stessa, al fine di assicurare la coerenza della variante al PRG del Comune di NOVALEDO al quadro urbanistico del PUP, ai nuovi contenuti della l.p 4 agosto 2015, n.15 e alle disposizioni del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 08 novembre 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso entro il termine di legge.

Con nota prot. 153420 di data 06 marzo 2020, il parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione n. 14/20 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di NOVALEDO, la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione consiliare n. 08 di data 13 luglio 2020, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute nella fase di deposito, nei termini chiariti nella medesima deliberazione di adozione definitiva;

in tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37;

infine, con nota pervenuta in data 05 agosto 2020, protocollo PAT n. 473642, la documentazione di variante definitivamente adottata è pervenuta alla Provincia nella versione cartacea, completa di attestazione di corrispondenza alla versione digitale fornita mediante sistema GPU.

Con nota di data 21 agosto 2020, protocollo 510088, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante per richiesta di integrazione della documentazione di piano e per chiarimenti in relazione alle osservazioni correlate pervenute nel periodo di deposito e il Comune ha provveduto a rispondere con nota di data 12 marzo 2021.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico, considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 30 settembre 2020, è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 02 ottobre 2020, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG in vigore ed adottati, nell'ambito della conferenza di servizi convocata in data 30 marzo 2021 le strutture competenti hanno valutato sia le nuove previsioni introdotte in sede di adozione definitiva della variante in accoglimento delle osservazioni presentate, sia quelle già esaminate ai fini di verificare le interferenze delle previsioni urbanistiche con la nuova cartografia provinciale.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante adottata in via definitiva rispetto al Parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione e agli ulteriori elementi motivazionali forniti dal Comune a supporto delle scelte operate, nonché rispetto alle nuove valutazioni espresse dalle strutture provinciali in sede di Conferenza di servizi del 30 marzo 2021, e riportate nel parere medesimo, ha espresso il parere di cui alla nota di data 14 aprile 2021, prot

255798 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B).

In tale nota, il Servizio provinciale, riscontrato il permanere di alcune incongruenze rispetto alle osservazioni espresse dalla Conferenza di Pianificazione in sede di esame della adozione preliminare, ha subordinato l'approvazione della variante alla modifica cartografica e normativa degli elaborati, secondo quanto rappresentato e chiarito nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le incongruenze esposte nel testo riportante la valutazione stessa. Contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 14 aprile 2021, il Comune di NOVALEDO ha fatto pervenire in data 04 ottobre 2021, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 718109, gli elaborati di variante modificati e integrati sulla base di quanto richiesto dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in sede di valutazione conclusiva della variante definitivamente adottata.

In considerazione di quanto sopra esposto, alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte negli elaborati di piano, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante 2019 al piano regolatore generale del Comune di NOVALEDO, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 08 di data 13 luglio 2020, negli elaborati di piano che, modificati e integrati secondo quanto richiesto nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C).

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di NOVALEDO della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 06 agosto 2020 (giorno successivo alla data di arrivo degli elaborati di adozione definitiva) e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della Provincia, è da ritenersi concluso con l'adozione del presente provvedimento nei termini del procedimento.

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante 2019 al PRG del Comune di NOVALEDO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 08 di data 13 luglio 2020, con le modifiche conseguenti al Parere della Conferenza di pianificazione n. 14 di data 05 febbraio 2020 e alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 14 aprile 2021 prot. 255798, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);

- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere della Conferenza di pianificazione n. 14 di data 05 febbraio 2020, corrispondente all'allegato A) e la nota 14 aprile 2021 prot. 255798 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio corrispondente all'allegato B);
- 3) di dare atto che l'approvazione della variante al PRG del Comune di NOVALEDO costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 5) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 11:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A) Parere n.14

002 Allegato B) Nota prot. 255798

003 Allegato C) Elaborati

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE

Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 14 /2020 DEL 05 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: COMUNE DI NOVALEDO : Variante 2019 al piano regolatore generale
Rif. delib. cons. n. 17 dd. 17 ottobre 2019 – prima adozione (pratica 2733).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2020, il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 9.00, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 835650 di data 27 dicembre 2019, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Sig. Giongo Moreno	Comune di Novaledo	Assessore Urbanistica	
Ing. Caresia Diego	Comune di Novaledo	Tecnico comunale	
Arch. Roberto Vignola	Comune di Novaledo	Progettista	
	Comunità Valsugana e Tesino		
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione		Espresso in CDS PGUAP del 24/01/2020
	Servizio Prevenzione Rischi- Ufficio Previsioni e Pianificazione		Espresso in CDS PGUAP del 24/01/2020
	Servizio Bacini Montani		Espresso in CDS PGUAP del 24/01/2020
	Servizio Geologico		Espresso in CDS PGUAP del

24/01/2020

Espresso in CDS
PGUAP del
24/01/2020

Servizio Foreste e Fauna		
Servizio Agricoltura		
Soprintendenza per i Beni Culturali		
Servizio Opere Stradali e Ferroviarie	Parere	Prot. n. 63284 del 31/01/2020
Servizio Gestione Strade		
Appa	Parere	Prot. n. 28525 del 16/01/2020
Arch. Giulia Berti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore
Ing. Guido Benedetti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Sostituto Presidente
		Delega ID: 418991978 del 05/02/2020

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 9.10.

Il progettista estensore della variante apre la conferenza di pianificazione introducendo i principali contenuti della variante in esame. La variante presenta diverse modifiche al sistema insediativo in accoglimento di richieste avanzate dai censiti; il progettista chiarisce che le richieste sono state esaminate secondo criteri urbanistici dettati dalla conformazione e dalla tradizione insediativa del territorio di riferimento. Sono inoltre aggiornati in cartografia i vincoli stabiliti dalla Soprintendenza

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Relativamente alla rappresentazione cartografica del piano, si evidenzia quanto emerso in sede di istruttoria tecnica condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio:

- si segnala che non risulta corretta la campitura utilizzata per lo shp A101: secondo la legenda standard lo sfondo deve essere bianco.
- nelle stampe della cartografia manca la legenda. È necessario che venga riportata con l'indicazione degli shape file utilizzati e il relativo articolo di riferimento nelle norme di attuazione.
- per la variante n.06 manca lo shape lineare F145.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -, nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il terzo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 24 gennaio 2020 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica

preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Si riporta quindi il verbale della Conferenza di Servizi:

“Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani e il Servizio Geologico specificano che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata. Inoltre, il Servizio Bacini montani segnala che le Norme di Attuazione devono essere precise e integrate con i riferimenti e i contenuti riportati nell'introduzione del presente verbale.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste e fauna, chiede di inserire al comma 1 dell'articolo 13, il riferimento all'art.2 della l.p. 11/2007 per la definizione di bosco. Chiede, inoltre, di aggiungere al comma 2: “ in coerenza con la definizione di bosco di cui al comma 1”.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Novaledo:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
5	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76.
6	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76.
9	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
11	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
12	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
13	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
17	Considerata l'entità della variante (correzione di errore materiale) e della situazione allo stato di fatto la Conferenza esprime parere POSITIVO. Ricorda, comunque, che gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 17 delle N.d.A. del PGUAP.
18	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che, gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m), sono soggetti alla LP. 18/76 e che il limite dei 10 metri sono inderogabili.
20	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.
22	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante.
23	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani, in base alle analisi disponibili e utilizzate per la

redazione della nuova CaP non in vigore ma preadottata, segnala che l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico-idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Come detto in premessa, la variante introduce diverse modifiche puntuali su richiesta di privati, sia per lo stralcio di aree edificabili ai sensi dell'art. 45 della l.p. 15/2015, sia per l'introduzione di nuove aree residenziali subordinate alla realizzazione di prima casa.

In sede di conferenza si discutono in particolare le varianti nn. 11,12, 13, dove il Comune propone di stralciare un piano di lottizzazione esistente e, ai fini della necessaria esecuzione delle opere di infrastrutturazione dell'ambito, subordinare l'edificazione delle singole particelle a permessi di costruire convenzionati. Si rileva tuttavia che nel caso in esame il piano di lottizzazione è obbligatorio, come stabilito dall'art. 50, comma 6, della l.p. 15/15, *per l'utilizzo di una o più aree contigue (...) quando è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento*. Si concorda quindi con il Comune di ridurre il piano di lottizzazione alle aree poste a sud della viabilità comunale che divide in due il compendio (aree di varianti nn. 12 e 13). Tali aree sono quelle effettivamente servite dalla viabilità in potenziamento che il comune intende far realizzare ai lottizzanti (var. n. 10). Per quanto riguarda il lotto a nord residuo (var. 11) sarà il comune, in base alla presenza o meno di una adeguata infrastrutturazione del territorio, a valutare se subordinare o meno l'edificazione ad un progetto convenzionato.

Norme di attuazione

Per quanto riguarda le norme di attuazione, si rileva che queste risultano non completamente adeguate alla normativa provinciale; per le necessarie correzioni e integrazioni si rimanda al parere n. 52/2019 fornito per la variante non sostanziale 2019 al piano regolatore generale di Novaledo adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 17/10/2019, procedimento in seguito estinto. Si richiama quindi la necessità di integrare la conversione degli indici edilizi laddove necessario, nonché di argomentare le modalità di conversione adottate nella presente variante. Si rileva inoltre la necessità di richiamare, in sede di adozione definitiva, che la presente variante vale quale variante di adeguamento alla l.p. 15/2015 nonché al Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Per quanto riguarda la variante in esame, in riferimento alle norme di attuazione si segnalano inoltre le seguenti osservazioni:

Art. 69, *distanze delle costruzioni (...) nei confronti dei limiti delle strade*: nella Tabella C si richiama la necessità di stabilire le distanze demandate dalla delibera provinciale agli strumenti urbanistici locali.

Art. 10.1, *aree agricole di interesse primario*: si evidenzia che i requisiti dei richiedenti e gli interventi ammessi sono contenuti negli artt. 72 e 73 del regolamento e nell'art. 37 delle norme del PUP. Al comma 13, va rivisto il limite di dieci anni per il recupero di edifici a scopo residenziale. Si ricorda che i termini relativi al vincolo degli edifici realizzati in area agricola sono stabiliti dalle norme provinciali e in particolare dall'art. 62 della l.p. 1/2008 e dagli artt. 112 e 121, comma 19 della l.p. 15/2015.

Art. 23, *sostituzione edilizia*: non conforme alla norma provinciale; si richiama che le categorie di intervento sono quelle stabilite dall'art. 77 della l.p. 15/2015.

In sede di conferenza viene data lettura dei pareri pervenuti dai Servizi provinciali competenti:

Tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo

In tema di tutela ambientale, si riporta il parere del Settore tecnico per la tutela dell'ambiente dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:

"Sono stati esaminati gli elaborati relativi al PRG utilizzando gli shape file inviati sovrapponendoli ad alcuni tematismi di carattere generale: Carta Tecnica Provinciale, Ortofoto, (volo Agea 2014), idrografia provinciale. In questo modo si è riusciti ad esprimere delle considerazioni sia di carattere generale sul piano, sia di

carattere puntuale sulla delimitazione delle aree individuate; inoltre sono stati verificati i riferimenti del Ruep per quanto riguarda le norme di competenza.

TUTELA DEL SUOLO

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni 90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Novaledo risulta una discarica di inerti denominata "Fratte" (pp. ff. 747-750) approvata con delibera n. 20 del 25/06/1996 e successivo regolamento d'uso con delibera n. 8/99 del 20/04/1999; si evidenzia che tale indicazione costituisce previsione urbanistica sovraordinata al PRG e pertanto, in un'ottica di pianificazione del territorio, è necessario tenerne memoria all'interno del PRG segnandone il perimetro tramite apposito retino con l'indicazione "ex discarica inerti".

Viabilità

In tema di viabilità, il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e il Servizio Gestione Strade per quanto di competenza hanno espresso parere congiunto sulla variante in esame:

In merito alle varianti introdotte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, subordinandole al recepimento delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. In merito alla variante n. 10 che prevede il potenziamento di viabilità comunale esistente, si prescrive che le eventuali modifiche all'accesso sulla SP 228 siano concordate con il Servizio Gestione Strade, al fine di migliorare visibilità e manovre di accesso.
2. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera e decreto del presidente della repubblica. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.
3. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
4. Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: "Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio"

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Dambel debbano essere rivisti e integrati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano. La seduta è conclusa alle ore 9.57.

GB/ma



Il Presidente della Conferenza
- Ing. Guido Benedetti -

**Soprintendenza per i beni culturali**

Via San Marco n. 27 – 38122 Trento

T +39 0461 496616

F +39 0461 496659

pec sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it

@ sopr.beniculturali@provincia.tn.it

Spettabile
**SERVIZIO URBANISTICA
 E TUTELA DEL PAESAGGIO
 UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE
 URBANISTICA E IL PAESAGGIO**

tramite interoperabilità P.I. Tre.

S120/2020/18.2.2-AA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Comune di Novaledo - Variante 2019 al piano regolatore generale (prg - pratica. 2733)

Rif. delib. cons. com. n. 17 del 17/10/2019 - prima adozione

Invio parere di competenza

Con riferimento alla nota di codesto spett.le Servizio, prot. n. S013/2019/835650/18.2.2 - 2019-309 dd. 27.12.2019, visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

In cartografia sono riportati erroneamente i vincoli relativi alla Chiesa dell'ausiliatrice, dichiarata di interesse culturale con Determinazione del Dirigente n. 49 di data 26.01.2009 e della Chiesa di S. Agostino vescovo e dottore dichiarata di interesse culturale con Determinazione del Dirigente n. 1323 di data 18.12.2008; in quanto dichiarati di interesse, tali beni vanno segnati sugli elaborati di piano utilizzando il codice shape che individua i vincoli diretti (Z301_P) e non – come è stato fatto – il codice shape Z327_P che individua gli *elementi storico culturali non vincolati*; tale codice è stato invece correttamente usato per individuare il cimitero di Novaledo, che deve ancora essere sottoposto a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice. Le fattispecie dei vincoli sui suddetti immobili sono correttamente riportati all'art. 7.2.4 Ambiti manufatti e siti di rilevanza culturale delle Norme di Attuazione.

L'art. 7.2.4 Ambiti, manufatti e siti di rilevanza culturale delle norme di piano, elenca i beni presenti sul territorio comunale vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, suddividendoli per le varie tipologie di vincolo; a tale suddivisione non segue però un quadro esauriente della norma e dell'iter autorizzativo cui sono sottoposti gli immobili e i manufatti ad essa assoggettati. Perciò, per aiutare ad individuare correttamente le tipologie dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si ricorda che - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiarie vincolate - a sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004, sono sottoposti alle disposizioni del Codice le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, la cui esecuzione risalga a più di settant'anni. Fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui allo stesso art. 12, tali beni sono soggetti alle disposizioni del Codice e tra queste, limitatamente agli interessi pianificatori, all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione del Soprintendente, di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 42/2004. A questa fattispecie appartengono sicuramente i capitelli votivi eretti lungo le strade comunali, ma anche tutti quei manufatti di analoga importanza culturale e affettiva nella vita delle comunità, citati al comma 2. dell'art. 30 Manufatti di interesse storico-culturale o al comma 1. dell'art. 43 – Arredo urbano. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, invece, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dal fatto di essere evidenziate o meno nella cartografia di piano. L'art. 50 del Codice, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro. A seguito di quanto sopra riportato, vanno modificati, integrandoli e coordinandoli tra di loro, gli articoli delle NdA del piano che trattano dei beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004.

Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Pertanto per l'approvazione dei progetti di spazi pubblici o di piani attuativi in centro storico, andrà coinvolta la Soprintendenza al fine di valutarne la competenza autorizzativa.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede la sostituzione del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica, sottoposto a recente revisione da parte dello scrivente Ufficio.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica, recentemente integrate con nuovi perimetri.

A tal proposito si invita lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici.

Gli shapefiles dovranno essere richiesti alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici.

Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055
F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
 @ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
NOVALEDO

S013/2021/18.2.2-2019-309 GB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: COMUNE DI NOVALEDO: Variante 2019 PRG
 Rif. to delib. cons. n. 8 dd. 13.07.2020 – adozione definitiva (prat.n. 2733)

Con deliberazione consiliare n. 17 del 17 ottobre 2019, pervenuta in data 7 novembre 2019, il Comune di Novaledo ha adottato una variante al PRG finalizzata all'inserimento di diverse modifiche urbanistiche in accoglimento di richieste avanzate dai censiti. La variante inoltre adegua il PRG alla legge per il governo del territorio e al RUEP assorbendo le modifiche effettuate con la precedente variante non sostanziale (e relative osservazioni contenute nel parere n. 52/19) adottata dal consiglio comunale di Novaledo con deliberazione n. 7 del 30 maggio 2019, procedimento in seguito estinto.

La presente variante è stata esaminata in data 5 febbraio 2020 dalla Conferenza di Pianificazione ed il relativo verbale n. 14/2020 è stato trasmesso al comune di Novaledo in data 6 marzo 2020.

Con deliberazione consiliare n. 8 di data 13 luglio 2020, pervenuta in data 5 agosto 2020, il Comune di Novaledo ha adottato definitivamente la variante. Il procedimento è stato sospeso dal 21 agosto 2020 al 12 marzo 2021, in seguito ad una richiesta di integrazioni.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

In data 30 marzo 2021 si è riunita la Conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (approvata con deliberazione della G.P. n.1317 del 4 settembre 2020), di cui si riporta l'estratto del verbale riferito all'adozione definitiva della variante al PRG di Novaledo:

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque

pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

Le norme di attuazione della variante al PRG in esame vanno aggiornate rinvia la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Novaledo**.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani rileva che la valutazione delle varianti urbanistiche in sede di adozione preliminare era stata effettuata tenendo conto anche della CSP, allora non in vigore, ma preadottata, evidenziando eventuali interferenze con aree critiche per fenomeni alluvionali. Pertanto, si conferma quanto espresso nel verbale di adozione preliminare che va integrato/corretto con quanto espresso nel seguito. Si specifica che, in base alla normativa della CSP, **non sono ammesse varianti urbanistiche** che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento (cfr Deliberazione della G.P. d.d. 04/09/2020 n. 1317 – Allegato C). Invece, non sono più attuali e validi i riferimenti al Capo IV del PGUAP e CSG non in vigore a partire dal 02 ottobre 2020; a tal proposito, si rileva la necessità di aggiornare le Norme di Attuazione in tal senso.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
Varianti presenti in adozione preliminare	
17	Considerata l'entità della variante (correzione di errore materiale e presa d'atto di stato di fatto) nonché la ridotta estensione dell'area, la Conferenza esprime parere POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda, comunque, che la variante ricade in area a penalità APP disciplina dell'art. 18 delle N.d.A. della CSP.
22	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità APP e pertanto non è ammissibile in quanto contrasta con la disciplina dell'art. 18 delle N.d.A. della CSP. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base di uno studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa. Il Servizio Geologico, inoltre, fa presente che l'area, un nuovo lotto edificabile, è esposta ad una penalità P2 per crolli rocciosi. A monte dello stesso evidenzia inoltre diversi impluvi che potrebbero veicolare il detrito o i massi rocciosi provenienti dalle aree di distacco.
31	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area in variante ricade in parte a penalità P3 per crolli rocciosi. In base all'art.16 c.4 la variante dovrà essere supportata da uno studio di compatibilità in fase di pianificazione, che valuti la pericolosità dell'area in funzione della destinazione prevista (verde pubblico). Il Servizio Bacini montani rileva che la variante è interessata da aree a penalità P3 e APP disciplinate dagli artt. 16 e 18 delle N.d.A della CSP; pertanto, la variante non è ammissibile in corrispondenza di tali aree in quanto contrasta con la disciplina della normativa della CSP. Il parere può essere eventualmente rivisto sulla base dello studio di compatibilità redatto ai sensi degli articoli di cui sopra.
Varianti proposte in adozione definitiva	
CC01 p.ed.53	POSITIVO
CC01 p.ed.51/2	POSITIVO

Si evidenzia che le varianti denominate CC01 non sono state incluse nella relazione relativa alla verifica delle interferenze con la CSP.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Tra le modifiche al sistema insediativo discusse in conferenza di pianificazione, la più rilevante riguardava l'insieme delle varianti 11, 12 e 13, dove il Comune intendeva stralciare il piano di lottizzazione vigente a causa di mancato accordo tra i proprietari, e sviluppare in modo indipendente i tre lotti scorporati. Come concordato in conferenza di pianificazione, l'Amministrazione in adozione definitiva ha mantenuto il piano di lottizzazione per due aree (12 e 13) per la pianificazione delle quali il piano risultava obbligatorio. Per quanto riguarda la terza area, invece, che risulta separata dalle altre due dal tracciato della viabilità comunale e con diverse necessità rispetto alle opere di urbanizzazione, l'edificazione viene subordinata alla predisposizione di un progetto convenzionato.

Norme di Attuazione

Rispetto alle osservazioni espresse dalla conferenza di pianificazione relativamente all'adozione preliminare, si rileva che sono state in generale effettuate le modifiche richieste. Tra le correzioni indicate, si richiama la necessità di completare la tabella C dell'art. 69 relativa alle distanze dalle strade per la parte demandata agli strumenti urbanistici locali.

Richiamando quanto espresso nel verbale della Conferenza CSP, si ricorda la necessità di aggiornare le norme di attuazione con i corretti riferimenti alla nuova carta di Sintesi della pericolosità, specificando che tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale sono subordinati al rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 2020 e disciplinata dal Capo IV delle norme di attuazione del PUP. Le disposizioni della Carta prevalgono su ogni contenuto del PRG vigente o adottato.

Per quanto riguarda le norme relative alle aree agricole, sia esplicitato che il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della l.p. n. 15/2015; per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della l.p. n. 1/2008.

CONCLUSIONI

Al fine dell'approvazione della variante al PRG in oggetto, definitivamente adottata dal Comune di Castello Tesino, si chiede la consegna degli elaborati digitali opportunamente modificati e integrati secondo quanto messo in evidenza nei paragrafi precedenti.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Nel fare presente la disponibilità dell'Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).